SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI CENTRI DI RACCOLTA SELVAGGINA (CRS) E LO SVILUPPO DELLA FILIERA REGIONALE DELLE CARNI DI SELVAGGINA – PERIODO 2027-2029"

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____;

e

l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", con sede legale in Viale dell'Università n. 14 - 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (P. Iva 05026970284), rappresentata da _____, nato a _____, il_____, in qualità di _____;

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura per la realizzazione, nel periodo 2027-2029, del progetto "Potenziamento della rete dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) e lo sviluppo della filiera regionale delle carni di selvaggina – periodo 2027-2029", con particolare riferimento al cinghiale.
2. Le attività sono realizzate in continuità con il progetto sperimentale già avviato con la DGR n. 1273 del 14 ottobre 2025 e in attuazione degli indirizzi derivanti dal Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il Progetto persegue le seguenti finalità:
 a. rafforzare la capacità regionale di gestione delle carcasse di cinghiale derivanti dalle attività di controllo;
 b. assicurare condizioni adeguate di conservazione e gestione igienico-sanitaria;
 c. migliorare la tracciabilità delle carcasse e delle carni;
 d. favorire il raccordo tra Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) e Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);
 e. contribuire allo sviluppo di una filiera regionale organizzata delle carni di selvaggina;
 f. migliorare l'efficacia delle attività di controllo della specie cinghiale;
 g. supportare le attività di sorveglianza sanitaria e di prevenzione della PSA.

ART. 3 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO

1. Le attività del Progetto saranno svolte presso gli Uffici delle Parti e il territorio regionale interessato, secondo quanto rispettivamente indicato nel presente documento. Allo scopo di favorire l'attuazione del Progetto, le Parti concedono al personale coinvolto nelle attività l'accesso reciproco ai propri Uffici.

ART. 4 – PERSONALE E SICUREZZA

1. Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative;
2. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente schema di Convenzione, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose);
3. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del Progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del Progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI VENETO AGRICOLTURA

1. Veneto Agricoltura, nell'ambito delle risorse trasferite e dettagliate al successivo articolo 7, provvede in particolare a:
 - eseguire l'acquisto di ulteriori Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) di tipo modulare, secondo le caratteristiche tecniche, i requisiti igienico-sanitari e le condizioni di esercizio di cui all'**Allegato B**, per gestire la raccolta e lo stoccaggio igienico delle carcasse a temperatura controllata riducendone il tempo di esposizione alla temperatura esterna e adeguato anche per eseguire in maniera igienica le seguenti operazioni sulle carcasse: eviscerazione, scuoiamento, suddivisione in mezzene/quarti/terzi di mezzena in osso;
2. realizzare un apposito inventario dei CRS acquistati, chiaramente numerati e riportati in un apposito registro dove dovrà essere annotato:
 - il numero progressivo;
 - il numero di inventario;
 - il nominativo dei soggetti affidatari autorizzati ed individuati in conformità e nel rispetto dell'art. 19, comma 2 della Legge n. 157/1992, dell'art. 17, comma 2 della LR n. 50/1993 e dell'art. 70 della LR n. 18/2016;
 - la data e la firma di avvenuta consegna dei CRS;
 - eventuali note.
3. affidare in comodato d'uso e consegnare in loco i moduli con i CRS direttamente agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini (CA);
4. procedere all'approvvigionamento di eventuali tabelle, vetrofanie e relativi pali funzionali a segnalare le finalità della presenza dei CRS nel territorio;

ART. 6 - ATTIVITÀ DELLA REGIONE

Le attività spettanti alla Regione del Veneto ed oggetto della presente Convenzione, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'Allegato C alla DGR n. 712 del 14 giugno 2022, sono i seguenti:

- definire gli indirizzi tecnici e operativi per l'attuazione del progetto;
- assicurare il coordinamento istituzionale con gli ATC, i CA, i servizi veterinari delle Aziende ULSS e gli altri soggetti competenti;
- verifica lo stato di attuazione delle attività;
- trasferimento delle risorse necessarie all'attuazione del Progetto;

- predisposizione della modulistica per la richiesta in comodato d'uso dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS);
- assicurare il proprio supporto, anche collaborando nella trasmissione delle informazioni relative alla distribuzione territoriale dei Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini (CA) nel territorio regionale.

ART. 7 – SPESA PREVISTA E TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

1. La spesa prevista per realizzazione del Progetto sperimentale viene fissata in euro 400.000,00 (quattrocentomila//00);
2. L'importo complessivo di euro 400.000,00 (quattrocentomila//00) per la realizzazione del Progetto viene trasferito all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" in un'unica soluzione alla sottoscrizione della presente Convenzione;
3. L'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto le eventuali economie di spesa che comporteranno l'obbligo di restituzione del relativo importo non speso entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della presente Convenzione;
4. Ulteriori risorse potranno essere stanziate con successivi provvedimenti regionali, subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie nei rispettivi bilanci;
5. Veneto Agricoltura utilizza le risorse esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione.

ART. 8 – INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE STRUTTURE

1. Le strutture e le attrezzature realizzate o acquisite nell'ambito del progetto sono destinate agli ATC, ai CA e agli altri soggetti individuati dalla Regione sulla base del fabbisogno territoriale e delle esigenze connesse alle attività di controllo del cinghiale.
2. Le modalità di assegnazione, gestione e utilizzo delle strutture sono definite nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali.

ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente Convenzione è fissata a far data dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2029, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe concordate dalle Parti.

ART. 10 – MODIFICHE

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate esclusivamente mediante accordo scritto tra le Parti, fatta salva la possibilità per la Regione di impartire indirizzi operativi nell'ambito delle finalità già previste.

ART. 11 – RECESSO

1. Ciascuna Parte può recedere dalla Convenzione per sopravvenute esigenze istituzionali o per motivate ragioni di pubblico interesse, mediante comunicazione scritta, fermo restando il completamento delle attività già avviate e finanziate, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 12 – CONTROLLI

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sull'attuazione delle attività e sull'utilizzo delle risorse assegnate.
2. Veneto Agricoltura è tenuta a conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e a renderla disponibile su richiesta della Regione.

ART. 13 – RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ

Il Responsabile delle attività per la Regione del Veneto è individuato nel Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria.

Il Responsabile delle attività per AVISP è individuato nel Direttore o suo delegato.

ART. 14 - PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione;
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia.

ART. 15 - ALTRE CLAUSOLE

1. La Regione del Veneto mantiene il controllo sull'affidamento dell'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.
2. L'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" esonera e tiene indenne la Regione del Veneto da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.
3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
5. Nel caso di inadempienze, la Regione del Veneto intimerà l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di adempiere a quanto necessario per il rispetto della presente Convenzione.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ciascuna Parte si impegna a:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere e trattare i dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione;
- limitare l'accesso ai dati al solo personale autorizzato e adeguatamente istruito;
- adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali.

AVISP è titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli operatori coinvolti nell'esecuzione delle attività.

La Regione del Veneto riceve tali dati per le sole finalità di coordinamento e rendicontazione previste dalla Convenzione.

Lo scambio di comunicazioni contenenti dati personali tra le Parti avverrà esclusivamente attraverso canali sicuri e tracciabili, quali ad esempio posta elettronica istituzionale, sistemi di condivisione documenti protetti da credenziali ed eventuali portali dedicati messi a disposizione dalle Parti.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione della Convenzione e per i successivi dieci anni, al fine di adempiere agli obblighi di legge e consentire eventuali controlli. Al termine di tale periodo,

i dati saranno cancellati o resi anonimi.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento presso cui sono stati raccolti i propri dati, ai seguenti recapiti:

- AVISP [inserire email DPO].

Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in caso di:

- richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
- ispezioni o richieste delle autorità di controllo;
- violazioni di dati personali che coinvolgano dati oggetto della presente Convenzione.

Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati personali non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 17 - RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

ART. 19 - SOTTOSCRIZIONE

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente Convenzione (importo delle spese di bollo di euro 16,00 ogni 4 pagine) sono a carico dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore

Per l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario
Il Direttore